



By: [Audree Lapierre](#) - All Rights Reserved

Con riferimento a quanto apparso l'altro ieri ed oggi su alcuni quotidiani a proposito del Rapporto sulle società partecipate degli enti locali reso noto il 7 agosto sul sito del Commissario per la Revisione della Spesa, va rettificata l'affermazione che tale mondo "... controlla...banche di credito cooperativo...".

Tale affermazione è infatti palesemente errata per le seguenti ragioni:

- il valore massimo della quota detenibile da ogni Socio di una Banca di Credito Cooperativo o Cassa Rurale, sia esso una persona fisica o giuridica, è di 50 mila euro. E il capitale minimo per una BCC è pari a 5 milioni di euro;
- in una banca cooperativa mutualistica vige la regola per tutti i Soci (persone fisiche o giuridiche, quindi anche per gli Enti pubblici) del voto capitaro: "una testa, un voto".

Nessun Socio può quindi - ne' giuridicamente ne' di fatto - assumere una posizione di "controllo" in una BCC.

Inoltre, al fine di evitare ogni possibile condizionamento da parte di amministratori pubblici o consiglieri di Enti locali nella gestione della Banca, lo Statuto tipo delle BCC - approvato dalla Banca d'Italia - dal 2011 ne prevede la non eleggibilità.

La presenza di un Ente pubblico locale - anche con quote di valore simbolico - nella compagine azionaria di una BCC-CR (banca mutualistica di comunità' senza fini di lucro) assume quindi un significato e un valore che non è da confondere con quelli delle società strumentali controllate o partecipate con finalità specifiche (municipalizzate, ecc.). Essa esprime infatti l'adesione ad un modo differente di fare banca che rende protagonisti i territori e che ha per finalità statutaria "favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera" (art. 2 dello Statuto).

Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo

FISAC/CGIL

Michele Cervone